



ORIGINALE

## COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese  
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180  
E mail: [segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it)  
PEC: [comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Atto n. 81 del 21/12/2017**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **11.30** nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze/Assenze</b>
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
ARNALDA VIGONI	VICE SINDACO	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	ASSESSORE	ASSENTE
ALESSANDRO GAMBIRASIO	ASSESSORE	ASSENTE
ALBERTO BINI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

**Totale Presenti 3**

**Totale Assenti: 2**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

**VISTO** l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

**VISTO** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

**RILEVATO** che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

**CONSIDERATO CHE** costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

**CONSIDERATO CHE** costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, **mentre sono compresi gli enti in liquidazione.**

2.2 enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone

di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, **costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.** A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**VISTI** gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *Gruppo Amministrazione Pubblica* atteso che il Comune di Cuasso al Monte ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2017, nelle seguenti società di capitali:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
ALFA SRL	02945490122	0,3259%		0,3259%

nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE
BIM – BACINO IMPBRIFERO MONTANO COMUNI DEL TICINO	Ente sovracomunale

**INTESO** che, per le ragioni espresse in premessa,

- la società ALFA S.R.L., essendo società a totale partecipazione pubblica in house, e affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente, anche se non controllata, rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
- il B.I.M, poiché ente discendente da legislazione regionale non annoverabile per costituzione tra gli enti strumentali né a natura controllata né a natura partecipata non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica, Comune di Cuasso al Monte,

**CONSIDERATO** che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

**CONSIDERATO** che il DM 11 agosto 2017 sancisce che *"a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*;

**RILEVATO** che:

- il Comune di Cuasso al Monte si è avvalso, ai sensi degli artt. 3 comma 12 e 11 bis comma 4 del D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014, della facoltà di rinviare **all'esercizio 2017** l'adozione del nuovo piano dei conti integrato della contabilità economico-patrimoniale, dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria del D.lgs 118/2011 e del bilancio consolidato (delibera di Giunta Comunale n. 55 del 18.06.2015);
- seppur occorra deliberare il perimetro di consolidamento entro la fine del corrente anno per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio

consolidato per l'esercizio 2017 l'ente, per quanto sopra, è nell'impossibilità soggettiva di poter soddisfare tale adempimento poiché privo di uno stato patrimoniale ed un conto economico approvati;

**ATTESO** che:

- l'analisi per irrilevanza non è necessaria rispetto alle società partecipate dall'Ente, in quanto tutte detenute in società totalmente pubbliche e in house titolari di affidamento diretto di servizi da parte dei componenti del gruppo;
- verrà eseguita una ulteriore verifica contestualmente all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, volto a confermare le società e gli enti inclusi nel perimetro di consolidamento ad eventuale integrazione della presente deliberazione;

**RITENUTO** quindi di definire che rientrano nel perimetro del consolidamento del "Gruppo Comune di Cuasso al Monte":

1. il Comune,
2. la società ASPEM S.P.A.
3. la società ALFA S.R.L.
3. la società TUTELA AMBIENTALE, BONIFICA E RISANAMENTO DEL TERRITORIO ATTRAVERSATO DAI CORSI D'ACQUA VALMARTINA, PRADA, MARGORABBIA E DAL BACINO DEI LAGHETTI DI GANNA, GHIRLA E DAL TORRENTE DOVRANA S.P.A.

**VISTI:**

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 118/201, e s.m.i. con D. Lgs. n° 126/2014;
- il DM 11 agosto 2017;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi resi per dichiarazione verbale \_ presenti e votanti n.2;

### DELIBERA

- 1) DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l'elenco degli Enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Comune di CUASSO AL MONTE", come di seguito riportato:

Denominazione/ragione sociale	Attività	Tipologia Soggetto	Tipo contabilità	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
Comune di Cuasso al Monte	Istituzionale	Ente pubblico	pubblica	100%	0,00	100%
ALFA SRL	La gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito ottimale della provincia di Varese;	Partecipata pubblica in-house	civilistica	0,3259%	0,00	0,3259%

- 2) DI DEFINIRE, trattandosi di società partecipate totalmente pubbliche e titolari di affidamento diretto di servizi da parte dei componenti del gruppo, **il perimetro di consolidamento**, con l'elenco degli Enti, aziende e società di seguito riportato:

denominazione/ragione sociale	Tipo di consolidamento	Valutazione	Quota di partecipazione
Comune di Cuasso al Monte	Integrale	incluso	100%
società ALFA S.R.L.	Proporzionale	inclusa	0,3259%

- 3) RITENUTO di includere dal perimetro di consolidamento la società **Alfa srl** nonostante l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato sia stato disposto dall'Ente di Governo dell'Ambito, inoltre la società non sia ancora operativa per quanto riguarda gli impianti del SII per il Comune di Cuasso al Monte;
- 4) DI DARE ATTO che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità.
- 5) DI COMUNICARE il presente atto alla società **Alfa srl** al fine della predisposizione del Bilancio da trasmettere per l'anno 2017.

*Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, con distinta unanime votazione resa per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 2. delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.*



**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**  
Provincia di Varese  
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONSIDERARE PER LA  
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.**

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta, Sig.ra Maria Luisa Vimercati, Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza **PARERE FAVOREVOLE** della proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,



Il Responsabile  
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali  
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 20/12/2017

---

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE



La sottoscritta, Sig.ra Maria Luisa Vimercati, Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza **PARERE FAVOREVOLE** della proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,




Il Responsabile  
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali  
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 20/12/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Ziliani 	Dott. Giuseppe Cardillo 



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... **20 MAR. 2018** ..... (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

**20 MAR. 2018**  
Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Camillo Pezzoni  


### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

**20 MAR. 2018**  
Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Camillo Pezzoni  


### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 .

**20 MAR. 2018**  
Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Camillo Pezzoni  
